

**ORIGINALE B**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE

nella persona dell'Avv. Concetta Riverson ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1663/12 del Ruolo Generale avente ad oggetto: risarcimento danni

promossa da

Autotrasporti Mantovan Snc di Mantovan Gerardo & C. in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in località Masone di Reggio Emilia, via Tagliavini n. 26 (PI 02279600353), rappresentata e difesa, come da mandato a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Nadia Fontana del Foro di Reggio Emilia ed elettivamente domiciliata in Bologna via Leopardi n.6, presso lo studio dell'avv. Valentina Quattrocolo

ATTRICE

Contro

Spa Eni Rete Oil&Nonoil (già Reful Srl), corrente in Roma via Laurentina n.449 (CF 02701740108) in persona del Presidente e Amministratore delegato dott. Massimiliano del Moro (che agisce in forza dei poteri conferiti con delibera del CdA del 21/06/11, deposita agli atti notaio Giancarlo Castorina di Roma in data 27/06/11 rep 68037/0689, registrato all'agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 1, il 27/06/11 al n. 23623 serie IT) rappresenta e difesa dagli avvocati Paolo Colombo e Francesco Mainetti del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Bologna Via De Toschi n.11 presso lo studio dell'avv. Adriana Zucconi, come da delega in calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTA

SENT. N.:

357/14

CRON.N.:

501/14

R.G.N.:

1663/12

REP.N.:

350/14

Spedita il:

17/05/13

Depositata il:

3/07/14

PUBBLICATA IL
26 GEN 2014

G

CONCLUSIONI

Il procuratore di parte attrice ha così concluso:

"Previo accertamento del negozio di compravendita intervenuto tra le parti in causa in relazione al rifornimento di gasolio effettuato in data 22/10/2010 dalla società Autotrasporti Mantovan Snc presso la stazione di servizio Agip La Pioppa Nord, Autostrada A14 -Ta-Bo Km. 741, sita in località Zola Predosa (BO), per la somma di € 100,10, dichiararsi l'inadempimento di Reful Srl per aver venduto all'attrice gasolio "viziato" e/o mancante delle qualità promesse e/o necessarie per l'uso cui è destinato;

conseguentemente dichiararsi la risoluzione del medesimo contratto di compravendita, con conseguente condanna di Reful Srl, Agip La Pioppa Nord, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti dall'odierna attrice quantificabili in €4959,66 così come specificati nella parte narrativa (in fatto e in diritto) del presente atto che qui si intende integralmente riporta e trascritta.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari".

Il procuratore di parte convenuta ha così concluso:

"Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza;

in via preliminare: rilevare la decadenza e/o la prescrizione dall'azione promossa nei confronti dell'Enirete per i motivi sopra indicati;

nel merito: respingere ogni domanda formulata nei confronti delle Reful Srl oggi Enirete Oi&NonOil Spa perché infondata in fatto ed in diritto, e comunque limitare il danno a quello effettivamente dovuto con esclusione, in ogni caso, dell'iva richiesta.

Con vittoria di spese come per legge"

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la ditta Autotrasporti Mantovan Snc di Mantovan Gerardo & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, conveniva in giudizio la REFUL srl Agip la Pioppa Nord al fine di sentir dichiarare -previo accertamento dell'intervenuto contratto di compravendita- la risoluzione del negozio per inadempimento dovuto alla mancanza di qualità del prodotto acquistato, quindi condannare la società convenuta al risarcimento dei danni da esso derivati. Asseriva parte attrice che in data 22/10/10 l'autocarro tg DE035AW, di cui è proprietaria, si riforniva di carburante presso la stazione di servizio Agip La Pioppa Nord sita in Zola Predosa; esponeva inoltre che, dopo detto rifornimento, il veicolo iniziava a malfunzionare per cui, successivamente, faceva verificare il mezzo da meccanico di fiducia, il quale rilevava una alta percentuale di acqua nel gasolio immesso nel serbatoio. Ciò aveva danneggiato le componenti meccaniche del mezzo, per la cui riparazione parte attrice subiva un esborso di €3759,66 nonché il fermo tecnico con conseguente danno da lucro cessante. Esponeva che per il risarcimento dei danni descritti inoltrava richiesta, che tuttavia veniva respinta, con l'argomentazione che i problemi lamentati non erano capitati a nessuno altro, per cui il mancato riconoscimento dei danni rendeva necessaria l'instaurazione del presente giudizio.

Si costituiva ritualmente la società convenuta (che già dal 2003 si era trasformata prima in Agiprete spa e successivamente aveva modificato la denominazione in Eni Rete Oil&Nonoil) che eccepiva preliminarmente la decadenza del diritto fatto valere e la prescrizione dell'azione attorea, mentre nel merito argomentava l'infondatezza delle pretese attoree, nonché che risultava documentalmente provato come il rifornimento di carburante in questione fosse stato effettuato su altro veicolo, quindi che il controllo effettuato nei serbatoi dell'impianto non aveva fatto rilevare presenza d'acqua nel carburante; contestava inoltre la quantificazione del danno, la pretesa del

danno da lucro cessante e la non risarcibilità dell'iva, attesa la veste imprenditoriale di parte attrice. Successivamente la causa veniva rinviata per la formulazione dei mezzi istruttori ed infine il giudice, stante l'eccessiva mole delle prove dedotte, invitava le parti ai fini di economia processuale a precisare le conclusioni sulle eccezioni preliminari, sulle quali in data 17/05/13 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Avuto riguardo al *petitum* della presente controversia -ossia dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta e, conseguentemente condannarsi ai danni derivati- la prima circostanza da verificare è la tempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1495 cod. civ. - applicabile anche al caso di mancanza di qualità - il che implica, a carico del compratore, un onere di verifica del bene il quale presuppone, a sua volta, che egli sia nella concreta possibilità di compiere tale verifica; nel caso de quo parte attrice afferma di aver avuto cognizione del problema subito dopo il rifornimento per cui nel pomeriggio sempre del 22/10/10 telefonava (circostanza su cui si era messa in prova) al responsabile dell'area di servizio La Pioppa Nord, per denunciare l'inadempimento; facevano seguito due raccomandate di denuncia dei vizi, la prima in data 12/11/10 e la seconda 21/02/11. Tuttavia stante la circostanza che, per ragioni di economia processuale la presente controversia è stata trattenuta in decisione sulla fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, è questa l'argomentazione da verificare e che, alla luce delle risultanze in atti, risulta anche fondata. A riguardo si evidenzia come la giurisprudenza della S.C. si sia stabilizzata sulla tesi per cui la facoltà di domandare la risoluzione del contratto di vendita, attribuita dall'art.1492 cod. civ. al compratore di una cosa affetta da vizi, ha natura di diritto potestativo, a fronte della quale la posizione del venditore è di mera soggezione; ne consegue che la prescrizione dell'azione - fissata in un anno dall'art. 1495, terzo comma, cod. civ. - può

essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione di domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, che debbono consistere, per il disposto dell'art. 1219, primo comma, cod. civ., in una intimazione o richiesta di adempimento di un'obbligazione, previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non anche ai diritti potestativi (*Sentenza n. 20332 del 27/09/2007*).

Ciò posto, è di tutta evidenza l'avvenuta prescrizione dell'azione in cui è incorsa parte attrice posto che, a fronte della scoperta degli asseriti vizi avvenuta il 22/10/10 (o al massimo al momento della riconsegna del veicolo da parte dei meccanici che avrebbero riscontrato la causa del danno quindi il 28/10/10) la domanda giudiziale è stata notificata in data 28/12/11 e, pertanto oltre l'anno previsto al c.2 dell'art.1495 cc.

Riguardo le spese di lite si ritiene di compensarle in considerazione che solo di recente la giurisprudenza si è univocamente orientata verso la tesi riportata in questa decisione e che ha portato al rigetto della domanda attorea.

P.Q.M.

il Giudice di Pace di Bologna, ogni contraria istanza respinta e disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Autotrasporti Mantovan Snc di Mantovan Gerardo & C. in persona del legale rappresentante pro-tempore corrente in località Masone di Reggio Emilia via Tagliavini n. 26 nei confronti di Spa Eni Rete Oil&Nonoil (già REFUL SRL), corrente in Roma via Laurentina n.449 (CF 02701740108) in persona del Presidente e Amministratore delegato nel procedimento avente N.R.G.1663/12 così decide:

RIGETTA

La domanda attorea.

COMPENSA

Le spese di lite.

Bologna 28/06/13 depositato in Cancelleria

IL CANCELLIERE
Dott. Rosella

Il golf
Cavalletto Pavesi